

DOMANDE E RISPOSTE RELATIVE ALLA RIPRESA DELLE LEZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-22
(Riferimento Circolare M.I. U.0005182 del 10.09.2021)

1. Distanza inter-personale, mascherine, igiene

D 1.1 Devo continuare a rispettare le prescrizioni del decreto-legge n. 111 del 2021 e del comitato tecnico-scientifico in merito alla distanza inter-personale e sui dispositivi di protezione individuale ?

R 1.1 Assolutamente sì. Anche nel caso in cui tutti siano vaccinati, quanto meno sino a diverse indicazioni.

D 1.2 Come comportarsi se non disponiamo di aule sufficienti per garantire la distanza inter-personale di un metro (due tra studenti e docente comune) ?

R 1.2 Il comitato tecnico-scientifico precisa, a tal riguardo, che *«laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico»*.

L'art. 1 del decreto-legge n. 111 del 2021 raccomanda *«il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano»*.

La didattica sarà, comunque, svolta in presenza, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 111 del 2021.

D 1.3 È possibile continuare a consumare i pasti in classe, se il refettorio non è sufficientemente ampio da garantire il rispetto della distanza inter-personale nemmeno ricorrendo ai turni ?

R 1.3 Sì, se il contratto con l'azienda fornitrice lo prevede.

D 1.4 L'uso della mascherina è obbligatorio per tutti ?

R 1.4 A scuola sì, salvo che per i bambini e le bambine con meno di sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro utilizzo e durante lo svolgimento delle attività sportive, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 111 del 2021.

D 1.5 Quale tipo di mascherina occorre utilizzare ?

R 1.5 Il Governo fornisce mascherine di tipo chirurgico, che sono quelle delle quali si consiglia l'utilizzo. Nel caso in cui non sia possibile rispettare le prescrizioni relative alla distanza inter-personale, gli studenti dovranno usare esclusivamente mascherine del tipo

chirurgico. Il personale deve usare mascherine del tipo chirurgico a prescindere (ma vedi la risposta 2.6).

D 1.6 È possibile utilizzare le mascherine FFP2 o KN95 ?

R 1.6 Il Comitato tecnico-scientifico, interpellato dal Ministero, ha sconsigliato l'utilizzo prolungato di mascherine FFP2 o KN95 da parte degli studenti.

Per il personale si rimanda, invece, a quanto previsto dal *Piano scuola 2021/2022*, ove si afferma (pag. 6): «*Per il personale della scuola, invece, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio (si richiamano in proposito i commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto legge n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021).*»

Nel caso in cui il dirigente scolastico, sentito il medico competente, decida di integrare il DVR prescrivendo l'utilizzo di mascherine certificate FFP2 o KN95, sarà possibile utilizzare i fondi ricevuti dal Ministero per la gestione dell'emergenza epidemiologica (art. 58 co. 4 e 4-bis, decreto-legge n. 73 del 2021) per acquistarle, avendo, anche, cura di segnalare alla struttura del commissario straordinario che non occorre più, per il personale, la fornitura di quelle chirurgiche.

D 1.7 Si può misurare la temperatura del personale e degli studenti all'ingresso della scuola ?

R 1.7 Sì.

L'art. 1 del decreto-legge n. 111 del 2021 prescrive il «*divieto di accedere o permanere nei locali scolastici [...] ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°*».

Non è necessario organizzarsi per acquisire la temperatura corporea all'ingresso. È, invece, necessario che gli studenti e il personale la misurino a casa, così da evitare di circolare per strada e sui mezzi pubblici ove abbiano una temperatura superiore alla soglia prevista (37,5 gradi).

Qualora la scuola decida, comunque, di procedere anche con la misurazione della temperatura all'ingresso, sarà possibile farlo purché le famiglie e le organizzazioni sindacali siano preventivamente informate di tale organizzazione e siano rispettate le indicazioni del Garante per la *privacy* nonché la prassi pubblicata dall'Associazione nazionale dei medici competenti.

Il Garante ritiene che la misurazione della temperatura all'ingresso sia compatibile,

sinché perdura l'emergenza epidemiologica, con la legislazione e la normativa in materia di privacy, purché non sia registrato il dato relativo alla temperatura corporea rilevata.

Il testo integrale della FAQ del Garante è reperibile all'indirizzo

www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq, al n. 1 delle FAQ relative al "Trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell'ambito dell'emergenza sanitaria", che si raccomanda di leggere (e rispettare) con attenzione.

L'Associazione nazionale dei medici competenti ha pubblicato una prassi in merito alla misurazione della temperatura sul luogo di lavoro (documento reperibile al link www.anma.it/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Misurazione-temperatura.pdf).

La prassi in questione prevede che la misurazione della temperatura sia effettuata da «*un lavoratore già formato a questa attività (possibilmente un incaricato al primo soccorso) o altro personale aziendale addestrato soprattutto a evitare un c.d. contatto stretto e a saper gestire una situazione di disagio - il diniego di ingresso*». La prassi, che dovrà essere letta e rispettata, specifica anche quali dispositivi di protezione individuale siano necessari (mascherina, guanti, camice, protezione facciale). I dispositivi in questione e il termometro, del tipo adatto alla misurazione a distanza, potranno essere acquistati utilizzando le risorse finanziarie già assegnate alle scuole.

2. "Green pass"

D 2.1 L'obbligo di possesso del green pass si applica anche al personale delle imprese o cooperative attive presso le scuole ?

R 2.1 No.

L'art. 9-ter del decreto-legge n. 52 del 2021 prevede l'obbligo di possesso ed esibizione del "green pass" solo per il personale scolastico. Il decreto-legge n. 111 del 2021, che ha introdotto il menzionato art. 9-ter, è in corso di conversione in legge. Questo Ufficio informerà tempestivamente le scuole di eventuali modificazioni.

Vedi però la risposta 3.3 in merito alla possibilità per le scuole di prevedere, comunque, il green pass, ove valutato opportuno per contenere il rischio epidemiologico.

D 2.2 L'obbligo di possesso del green pass si applica anche agli studenti ?

R 2.2 No.

L'art. 9-ter del decreto-legge n. 52 del 2021 prevede l'obbligo di possesso ed esibizione del "green pass" solo per il personale scolastico.

D 2.3 È possibile estendere l'obbligo di possesso del green pass anche al personale non scolastico che entra a scuola ?

R 2.3 Il medico competente può prescrivere che le persone adulte debbano esibire il green pass per accedere a scuola. In nessun caso, però, il mancato possesso del green pass o il rifiuto di esibirlo potrà essere colpito da una sanzione amministrativa, diversamente da quanto avviene per il personale scolastico. Il rifiuto di esibire il green pass, in questa ipotesi, avrà la sola conseguenza che alla persona in questione sarà inibito l'accesso ai locali scolastici, né più né meno che se avesse rifiutato di dichiarare l'assenza di febbre o di sintomatologia respiratoria.

D 2.4 È possibile estendere l'obbligo di possesso del green pass anche al personale esterno coinvolto, a scuola o in azienda, nella gestione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ?

R 2.4 È possibile farlo per il personale esterno impegnato presso la scuola: vedi risposta 3.3. Per le attività svolte presso le aziende si rimanda al paragrafo 6 delle linee guida ministeriali sui percorsi. In breve, il DVR dell'azienda che ospita gli studenti impegnati nei percorsi deve trattare anche il rischio epidemiologico e può prevedere, tra le misure di riduzione del rischio, anche l'obbligo di green pass per il personale che dovrà interagire con gli studenti.

D 2.5 Come è sanzionata la violazione delle disposizioni in merito all'obbligo di possesso e di esibizione del green pass ?

R 2.5 L'art. 9-ter del decreto-legge n. 52 del 2021 sanziona la violazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del green pass da parte del personale scolastico:

- precludendo l'accesso ai locali scolastici;
- considerando il mancato servizio quale assenza ingiustificata colpita con la sospensione del rapporto di lavoro a decorrere dal quinto giorno di assenza; a partire da tale termine non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati;
- con il pagamento di una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.

Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

Direzione generale

D 2.6 A chi spetta sanzionare la violazione delle disposizioni in merito all'obbligo di possesso e di esibizione del green pass?

R 2.6 La violazione deve essere contestata dal dirigente scolastico o da un suo delegato. La contestazione dovrebbe avvenire immediatamente, non appena si verifica il rifiuto di esibire il green pass o è dichiarato il mancato possesso dello stesso.

D 2.7 A quanto ammonta la sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni in merito all'obbligo di possesso e di esibizione del green pass ?

R 2.7 La sanzione varia da un minimo di 400 a un massimo di 1.000 euro.

L'art. 11 della legge n. 689 del 1981 dispone che *«Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo [...] si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.»*

Spetta al dirigente determinare l'importo della sanzione, tenuto conto di questi criteri.

In caso di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione si applica l'art. 202, cc. 1, 2 e 2.1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevede il pagamento di una somma pari al minimo previsto, cioè 400 euro. La somma è ulteriormente ridotta del 30% se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione. In tal caso la somma da pagare è di 280 euro.

D 2.8 Quando si verifica la reiterazione della violazione delle disposizioni in merito all'obbligo di possesso e di esibizione del green pass ?

R 2.8 L'art. 8-bis della legge n. 689 del 1981 prevede che *«Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.»*

Si ritiene, quindi, che le violazioni commesse in giorni lavorativi successivi non siano da considerare, ai fini della reiterazione. Diverso il caso di violazioni inframmezzate da giorni di servizio con il possesso del green pass, che sono da considerare distinte.

D 2.9 In caso di violazione reiterata delle disposizioni in merito all'obbligo di possesso e di esibizione del green pass si applica una sanzione maggiorata ?

R 2.9 Sì. Si applica l'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 19 del 2020, che dispone che *«in caso di reiterata violazione [...] la sanzione amministrativa è raddoppiata».*

D 2.10 Come e a chi deve essere pagata la sanzione ?

R 2.10 La sanzione amministrativa deve essere pagata dal trasgressore, che *«può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure*

a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.» (cfr. art. 202 co. 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Le somme percepite devono essere, poi, versate all'entrata dello Stato, come previsto dall'art. 2, co. 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020. La variazione di bilancio in attuazione del decreto-legge n. 111 del 2021 non è stata ancora adottata, per cui non è conosciuto, in questo momento, il capitolo dell'entrata dello Stato al quale effettuare i versamenti. L'Ufficio scolastico regionale avrà cura di diramare istruzioni non appena sarà individuato il menzionato capitolo.

D 2.11 Come si accerta il raggiungimento del quinto giorno di assenza a decorrere dal quale sono sospesi il rapporto di lavoro e lo stipendio ?

R 2.11 Nel corso della conferenza di servizi del 30 agosto scorso, il Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ha informato che ciascun giorno di assenza dovuto al mancato possesso o alla mancata esibizione del green pass va considerato al fine del raggiungimento della soglia dei cinque giorni, anche se tra i giorni di assenza vi siano stati periodi di servizio con il possesso del green pass.

Si rammenta che la sanzione amministrativa, invece, è dovuta sin dal primo giorno.

D 2.12 Come si verifica il possesso del green pass ?

R 2.12 Entro breve sarà disponibile un'applicazione online fornita dal Ministero che consentirà di controllare con facilità il possesso del green pass contemporaneamente per tutto il personale scolastico in servizio. Sino ad allora, il possesso deve essere verificato all'ingresso dell'edificio scolastico utilizzando l'applicazione nazionale "VerificaC19", disponibile per tutti i sistemi operativi dei dispositivi mobili.

D 2.13 Possiamo usare i fondi assegnati per l'emergenza epidemiologica per acquistare dispositivi mobili sui quali installare l'applicazione "VerificaC19" ?

R 2.13 Sì, se non sono già disponibili altri dispositivi.

3. "Organico Covid"

D 3.1 Saranno assegnati anche nell'anno scolastico 2021/2022 contratti aggiuntivi di personale per l'emergenza epidemiologica ?

R 3.1 Sì. Entro breve ogni scuola riceverà il proprio *budget*, previa informativa sindacale regionale. In quell'occasione saranno, altresì, fornite indicazioni sulla gestione del *budget*. Ai sensi dell'art. 58, co. 4-ter, lettera a), del decreto-legge n. 73 del 2021, i contratti

aggiuntivi che potranno essere sottoscritti a valere sul *budget* assegnato avranno termine al 30 dicembre 2021. Sarà cura di questo Ufficio tenere informate tutte le scuole in merito ad eventuali proroghe.

4. Personale “fragile”

D 4.1 I lavoratori “fragili” continuano a essere tutelati ?

R 4.1 Sì, almeno sino al 31 ottobre 2021. Il termine è stato già prorogato numerose volte e non è escluso che possa esserlo ulteriormente. L’articolo 9 del decreto-legge n. 105 del 2021, in particolare, ha prorogato l’applicazione dell’articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020 sino a tale data.

D 4.2 Il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori “fragili” che non possano rendere la prestazione in modalità agile è tutt’ora equiparato al ricovero ospedaliero ?

R 4.2 Non più dal primo luglio 2021, poiché la disposizione di riferimento, cioè l’art. 26, co. 2, del decreto-legge n. 18 del 2021, prevede l’equiparazione solo sino al 30 giugno 2021.

D 4.3 I lavoratori “fragili” assicurano la prestazione lavorativa in modalità agile ?

R 4.3 Sì, sino al 31 ottobre 2021, come disposto dall’art. 26, co. 2-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, come novellato dall’articolo 9 del decreto-legge n. 105 del 2021.

D 4.4 Che disciplina applicare ai lavoratori “fragili” che non possano svolgere alcuna attività in modalità agile ?

R 4.4 Tra il personale scolastico vi sono figure, ad es. i collaboratori scolastici, i cuochi, i guardarobieri, gli addetti all’azienda agraria, che non possono svolgere alcuna delle attività del proprio profilo professionale in modalità agile.

Ove possibile, il personale in questione deve essere adibito «*a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento*» da svolgere in modalità agile (cfr. art. 26, co. 2-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020).

Diversamente, potrà svolgere «*specifiche attività di formazione professionale anche da remoto*» (sempre art. 26 co. 2-*bis* citato).